



ORIGINALE

Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 532/2014 S.E.

Vicenza, 18 aprile 2014

CIRCOLARE N. 1/37

**AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

**AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO
DEL COMUNE DI
FOZA**

**AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
LORO SEDI**

**AGLI ORGANI LOCALI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI**

**e, p.c. AL SIG. QUESTORE DI
VICENZA**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI
VICENZA**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
VICENZA**

**AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO DI
VICENZA**

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014
Disciplina della propaganda elettorale – Ulteriori indicazioni e precisazioni

Ai fini del regolare ed ordinato andamento in questo ambito provinciale della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto indicate, si ritiene opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni e precisazioni, ad integrazione di quanto riportato nelle precedenti circolari prefettizie attinenti alla disciplina della propaganda elettorale.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

INIZIO E DIVIETO DI ALCUNE FORME DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La L. 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla L. 24 aprile 1975 n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 146, dispone che, per un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai trentadue giorni che precedono il primo giorno della votazione, le **affissioni di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale**, da parte dei partiti o movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale, possono essere effettuate esclusivamente in appositi distinti spazi stabiliti dai competenti Organi Comunali, in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.

Al riguardo, si precisa che costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati di qualsiasi genere nonché le fotografie, i disegni redatti anche mano, le vignette, e le riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale; costituiscono affissioni di propaganda elettorale anche gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 212/1956, come sostituito dall'art. 4 della L. 130/1975 n. 130, a partire dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione e, quindi, per le consultazioni elettorali in oggetto indicate, **da venerdì 25 aprile 2014, sono vietati:**

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

In particolare, per quanto riguarda il **divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso** (mezzi luminosi, striscioni o drappi, cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo), nel ripetere che sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, appare utile richiamare quanto specificato dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Elettorale - al paragrafo 6, punto c), della circolare a stampa, n. 1943/V in data 8 aprile 1980 ("Disciplina della propaganda elettorale"), secondo cui dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni *"... è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo."*

Al riguardo, si precisa che possono ritenersi inclusi nell'esemplificazione fornita dal citato Ministero anche i veicoli in sosta.



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In forza delle anzidette disposizioni, l'uso di installare o di esporre (nel senso di rendere direttamente visibili) nelle vetrine dei negozi o di locali, trasformati in provvisorie sedi di partiti o movimenti politici o di singoli candidati, tabelloni, mostre documentarie o fotografiche, manifesti di contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale e temi di discussione elettorale, è contrario alle norme di legge in materia, in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori degli appositi spazi.

Sono escluse dal divieto le affissioni di giornali quotidiani e di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

E' consentito autorizzare, per un più agevole esercizio delle forme di propaganda elettorale consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo), ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, tali strutture non devono presentare striscioni, tabelloni, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, mentre possono essere muniti della bandiera del partito o movimento politico o della lista, in quanto atta esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso; si ritiene che, in luogo della bandiera, possa essere collocato sul gazebo un manifesto riportante esclusivamente il simbolo o l'insegna del partito o movimento politico o della lista.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile; deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con veicoli in movimento, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile; la sosta di tali veicoli deve considerarsi ammessa solamente per esigenze di carattere tecnico e, per un limitato periodo di tempo strettamente connesso al soddisfacimento di dette esigenze.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 25 aprile 2014, la **propaganda elettorale fonica su mezzi mobili** è ammessa solo secondo i termini e le modalità previste dall'art. 7, comma 2, della L. 130/1975 e dall'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, e cioè soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti Locali interessati relativamente agli orari di cui trattasi, motivate da particolari situazioni di pubblico interesse, quale può essere la tutela del riposo negli ospedali, nelle case o nei luoghi di cura e negli ospizi.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; peraltro, nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Inoltre, è vietato il **lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico**, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili.

Si ribadisce che ne è, invece, consentita la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio: la distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco in quanto si tratta di una forma di propaganda elettorale.

COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione e cioè **da venerdì 25 aprile 2014**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 130/1975 possono tenersi riunioni elettorali e comizi senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Allo scopo di evitare motivi di tensione e di garantire l'ordinato svolgimento dei comizi e di ogni altra manifestazione consentita, si ritiene utile riportare di seguito alcune regole integrative delle vigenti disposizioni in materia, che sviluppano e puntualizzano quelle già operative in forza della succitata circolare ministeriale a stampa nonché delle circolari ministeriali emanate in materia, anche con riferimento alla positiva esperienza delle intese raggiunte con i diversi partiti e movimenti politici in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

A tale riguardo, si rappresenta, innanzitutto, l'esigenza che siano concordati con i promotori di comizi o riunioni di propaganda elettorale in luogo pubblico tempi, luoghi ed eventuali modalità per la loro regolare effettuazione, definendone un calendario sulla base delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

protocollo comunale; il calendario e, comunque, la comunicazione dell'effettuazione del comizio o della riunione di propaganda elettorale deve costituire oggetto di specifica informativa, da inoltrare, in tempo utile, da parte di ciascun Comune interessato, alla Questura per il tramite dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competenti o, per il Comune di Bassano del Grappa, per il tramite del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie e gli altri spazi pubblici da destinare allo scopo, dandone tempestiva notizia alle segreterie provinciali e/o locali dei partiti e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Gli esponenti del Governo o i Segretari Nazionali dei partiti o movimenti politici avranno la precedenza nel tenere i comizi.

Non dovranno ammettersi contraddittori in luogo pubblico e potranno essere ammessi pubblici dibattiti purchè preannunciati in modo specifico, anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dalla forza politica organizzatrice della riunione elettorale.

Dovrà essere evitato lo svolgimento contemporaneo di comizi o di riunioni nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti.

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, per consentire il deflusso degli ascoltatori e la posa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

Ogni candidato o partito o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora..

Gli organizzatori dovranno segnalare tempestivamente il luogo ove, in caso di maltempo, sarà trasferito il comizio o la riunione; la mancata indicazione del luogo sarà intesa come rinuncia a tale possibilità.

Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunciatori l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

E' opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose o cortei civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

I comizi non potranno avere inizio prima delle ore 10,00 e dovranno avere termine alle ore 24,00; inoltre, non potranno tenersi nelle adiacenze di ospedali, case di cura, case di riposo, scuole (durante le ore di attività didattica), degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico; potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati medesimi.

Qualora i comizi o le riunioni siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere necessari requisiti di agibilità; è consentita l'installazione di altoparlanti esterni, nel rispetto degli orari consentiti ed, in genere, della quiete pubblica.

MANIFESTAZIONI VARIE

Nel periodo della campagna elettorale sono consentite manifestazioni o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, purchè si attengano alla normativa di cui alle Leggi 212/1956 e 130/1975; in tali postazioni, l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non deve, quindi, costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso; i manifesti relativi alle manifestazioni di cui trattasi non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale, ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

In ordine, poi, allo svolgimento di manifestazioni di spettacolo o altro (quali festivals, feste di partiti, movimenti o gruppi politici) collegate comunque con la campagna elettorale (per esempio, perché prevedono la partecipazione o il comizio di candidati o esponenti politici), si conferma la possibilità del loro svolgimento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, sempre che le anzidette manifestazioni ottengano l'autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico, nonché, se rientranti nella tipologia del pubblico spettacolo, la dichiarazione di agibilità della struttura rilasciata dal Comune su parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; una volta individuati i luoghi da assegnare per i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dovrà essere evitato che tali manifestazioni interferiscano con gli altri comizi e le altre riunioni.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

MEZZI DI INFORMAZIONE

Si evidenzia la necessità dell'assoluto rispetto della L. 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Tali norme devono essere integrate con le disposizioni contenute nella Deliberazione in data 2 aprile 2014, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 78 del 3 aprile 2014, ed, altresì, con quelle contenute nel Provvedimento, in data 1° aprile 2014, della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 78 del 3 aprile 2014, concernenti le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014

Si richiamano, inoltre, il provvedimento in data 2 aprile 2014, della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi e la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014, concernenti la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 25 maggio 2014.

Per eventuali segnalazioni o problematiche in materia, può farsi riferimento al **Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)**, sito a Palazzo Torres – Rossini - San Marco n. 2233, Calle Larga XXII Marzo, 30124 Venezia (tel. : 041 2701183; fax : 041 2701295; e-mail : uccorecom@consiglioveneto.it).

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. 130/1975, dal giorno precedente quello della votazione e, quindi, **da sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di votazione**, sono vietati i cortei, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. 130/1975, **nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.**

Resta consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

E' evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista ammessi nella sezione elettorale indossino un bracciale o un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista che rappresentano; tale bracciale o distintivo, peraltro, deve essere rimosso quando il rappresentante di lista si porta al di fuori del locale dove è situata la sezione elettorale.

Nel richiamare le disposizioni che regolano la disciplina della propaganda elettorale ed, in particolare, quelle stabilite dalla L. 4 aprile 1956 n. 212, come modificata ed integrata dalla L. 24 aprile 1975 n. 130, e quelle stabilite dalla L. 10 dicembre 1993 n. 515, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nella presente, alle indicazioni riportate nella menzionata circolare ministeriale contenuta nella pubblicazione a stampa "Disciplina della Propaganda Elettorale".

Si invitano le SS.LL. a volersi adoperare per la corretta applicazione in sede locale nonché a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, impedendo ogni forma di propaganda abusiva e provvedendo alla **immediata defissione**, anche attraverso l'istituzione di squadre appositamente attrezzate, dei manifesti affissi al di fuori degli appositi spazi o in sezioni di spazio diverse da quelle assegnate, nonché alla cancellazione di scritte abusive, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 3, della L. 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni.

Nell'attività di prevenzione ed eventualmente di repressione, ruolo fondamentale è quello dei Corpi di Polizia Locale, anche in relazione alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza attribuita ai loro componenti.

Si confida sulla consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché la propaganda elettorale si svolga in un clima di democratico e sereno confronto, restando in attesa di cortese assicurazione.

IL PREFETTO
(Soldà)